

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **707/1988** (ECLI:IT:COST:1988:707)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12932**

Atti decisi:

N. 707

## ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1982 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Pignari Maria Teresa e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Pignari Maria Teresa e dell'E.N.P.A.M.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 22 aprile 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui prescrive l'obbligo, per tutti i medici iscritti all'Albo professionale, senza esenzione per quelli che prestino attività ospedaliera a tempo pieno, di iscrizione all'ente previdenziale assistenziale per i medici, e di pagamento dei relativi contributi;

che secondo il giudice remittente la norma in esame assoggetterebbe ad identico trattamento, agli effetti che qui rilevano, i medici che prestano attività ospedaliera a tempo pieno, e quelli che, invece, scelgono la libera professione, versando, pertanto, in una condizione affatto diversa;

che, inoltre, le finalità previdenziali perseguite dalla norma denunciata verrebbero già adeguatamente assicurate, con riferimento ai medici ospedalieri a tempo pieno, da organi e istituti diversi dall'E.N.P.A.M., sicché resterebbe ingiustificato l'obbligo posto a loro carico, di contribuzione anche verso tale ente;

che nel giudizio si sono costituiti sia la Dott.ssa Maria Teresa Pigneri, che ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità della norma de qua, sia l'E.N.P.A.M., che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che, come questa Corte ha più volte rilevato (v., in particolare, sent. n. 133 del 1984) il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale, tale che impongono di prescindere da elementi precipuamente soggettivi, quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione;

che, in accoglimento di siffatto principio solidaristico, la norma censurata razionalmente ricollega, invece, la obbligatorietà del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio della attività professionale, connesso alla iscrizione nel relativo Albo: e ciò proprio allo scopo di garantire l'attuazione del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione, assicurando adeguati mezzi di sussistenza a quei lavoratori che si trovino in condizione di non potersi personalmente cautelare contro i rischi della vecchiaia e della invalidità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Messina con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*